

STATUTO FONDAZIONE CASTELPERGINE ONLUS

ART. 1

ISTITUZIONE E DENOMINAZIONE

E' costituita, ai sensi dell'art. 12 e seguenti del Codice Civile, la Fondazione denominata "FONDAZIONE CASTELPERGINE ONLUS".

La Fondazione ha l'obbligo di utilizzare nella propria denominazione e in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico la locuzione "Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale" o l'acronimo "ONLUS".

ART. 2

SEDE

La Fondazione ha sede nel Comune di Pergine Valsugana (TN).

ART. 3

DURATA

La Fondazione ha durata indeterminata.

ART. 4

FINALITA'

La Fondazione, senza scopo di lucro perseguirà esclusivamente, finalità di solidarietà sociale svolgendo l'attività prevista nel settore 7 della lettera a) del comma 1 dell'articolo 10 del Decreto legislativo del 4 dicembre 1997 n. 460, attraverso interventi di tutela, promozione e valorizzazione delle cose d'interesse artistico e storico di cui alla legge 1 giugno 1939, n. 1089, ivi comprese le biblioteche e i beni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409 ed in particolare il mantenimento e la valorizzazione del "Castello di Pergine" immobile sito nel Comune di Pergine Valsugana (TN), di elevato interesse artistico e storico per la promozione della cultura e della storia locale.

Il suddetto scopo viene perseguito dalla Fondazione attraverso le seguenti attività:

- la conservazione, la manutenzione e la valorizzazione del maniero di Pergine Valsugana (TN), dell'intero bene acquisito con le sue pertinenze, ovvero di altri edifici storici ove ne venisse richiesto;
- il miglioramento della funzionalità dell'edificio, nel pieno rispetto della preservazione del suo valore e della sua dimensione storica e artistica;
- l'organizzazione e la produzione di eventi culturali e artistici sempre al fine della valorizzazione della dimensione storico e artistica del Castello e della sua conoscenza;
- la cura della pubblicazione di opere (anche in anastatica) di collane, di cataloghi, di opuscoli illustrativi relativi al "Castello di Pergine";
- la raccolta di libri, quadri, disegni, progetti, opere grafiche, fotografiche e video ed opere artistiche in generale, mediante la creazione di raccolte e l'allestimento di esposi-

ALLEGATO

all'atto n.
della raccolta

11A11
15/668

zioni e mostre;

- la promozione di attività di ricerca, studio e divulgazione in sintonia con la propria Commissione Storica (art. 16), se istituita, sia direttamente sia collaborando con Associazioni affini e sostenitrici;

- accordi, scambi culturali e collaborazioni con Enti, Istituzioni e soggetti associativi sia italiani che stranieri che abbiano fini in armonia con quelli della Fondazione per l'organizzazione di iniziative comuni e/o congiunte;

- lo stabilimento di contatti con autorità, organismi pubblici e privati per convenire forme di collaborazione.

Per un miglior conseguimento dei propri scopi, la Fondazione potrà porre in essere tutte quelle iniziative e quegli atti, anche ad oggetto patrimoniale ad efficacia dispositiva, che risultino utili ed opportuni.

E' comunque vietato svolgere attività diverse da quella indicata nel settore 7 della lettera a) del comma 1 dell'articolo 10 del Decreto legislativo del 4 dicembre 1997 n. 460, ad eccezione di quelle ad essa direttamente connesse.

ART. 5

PATRIMONIO

Il patrimonio iniziale della Fondazione è costituito dai finanziamenti, dalle somme conferite quali contributi ed elargizioni e dai beni ricevuti in dotazione e descritti nell'atto costitutivo, del quale il presente Statuto è parte integrante. Tale patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, potrà essere aumentato ed alimentato da donazioni mobiliari ed immobiliari, eredità, legati ed erogazioni da parte di quanti apprezzino e condividano gli scopi della Fondazione ed abbiano volontà di contribuire al loro conseguimento, nonché dai contributi versati dai Partecipanti "Amici", "Sottoscrittori" e "Benefattori".

Vi è l'obbligo di impiegare gli eventuali utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima e unitaria struttura.

La Fondazione potrà organizzare campagne di raccolta di fondi da destinare ai propri scopi istituzionali. Analogamente può disporre delle entrate date da rette, tariffe, contributi, elargizioni di terzi destinati all'attuazione degli scopi statutari e non espressamente destinati all'incremento del patrimonio.

Il patrimonio della fondazione verrà utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale.

La Fondazione può essere destinataria di beni di altre fondazioni con analoghe finalità, secondo le modalità previste dall'art. 31 c.c..

ART. 6

DESTINAZIONE DI SCOPO

All'atto dell'erogazione, il singolo donante o donanti potranno richiedere che la loro contribuzione venga finalizzata, anche attraverso la costituzione di fondi vincolati, al perseguimento di specifici obiettivi e/o progetti di particolare rilevanza, in funzione dell'importo dell'erogazione, purché compatibili con le finalità di cui all'art. 4.

Le erogazioni ricevute quando non vincolate, potranno essere destinate al patrimonio o finanziare le spese di gestione in seguito ad apposita delibera del Consiglio di Amministrazione. La Fondazione ricerca e persegue l'ottenimento di contributi per i suoi programmi d'attività, presso enti ed organismi, sia pubblici sia privati, nazionali e internazionali. Essa potrà altresì organizzare raccolte finalizzate a specifici programmi e/o progetti, anche costituendo, attraverso tali disponibilità, appositi fondi patrimoniali.

Per la conduzione delle proprie attività la Fondazione dispone, oltre che degli avanzi di gestione, degli eventuali utili e dei proventi del proprio patrimonio, di ogni altro bene che, a qualsiasi titolo, entri a far parte del patrimonio.

ART. 7

PARTECIPAZIONE ALLA FONDAZIONE

La Fondazione, fermo il suo carattere istituzionale di ente di patrimonio, si avvale dell'apporto di Partecipanti alle sue iniziative, denominati "Amici", "Sottoscrittori" e "Benefattori". In particolare, sono considerati Partecipanti:

1. "Amici" coloro che versano almeno € 100,00 (cento);
2. "Sottoscrittori" coloro che versano almeno € 300,00 (trecento);
3. "Benefattori" coloro che versano almeno € 1.000,00 (mille).

Essi possono essere persone fisiche, persone giuridiche ovvero enti senza personalità giuridica.

Il Consiglio di Amministrazione potrà rifiutare la partecipazione di persone fisiche e giuridiche per motivi di inopportunità e per ragioni etiche, secondo quanto stabilito dal "Codice Etico" pubblicato sul sito della Fondazione.

ART. 8

ORGANI DELLA FONDAZIONE

Sono organi della Fondazione:

- il Presidente;
- il Consiglio di Amministrazione;
- l'Assemblea di Partecipazione;
- l'Organo di controllo.

Se nominati sono altresì organi della Fondazione:

- il Comitato Esecutivo;
- il Comitato Etico;

- la Commissione Storica.

Tutte le cariche sociali della Fondazione, ad eccezione dell'Organo di Controllo, sono a titolo gratuito, fatto salvo il rimborso delle spese sostenute e debitamente documentate, preventivamente autorizzate dal Presidente, ovvero da un suo delegato e quelle inerenti a prestazioni professionali ove richieste per adempimenti normativi.

ART. 9

IL PRESIDENTE

Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione con tutti i poteri attinenti l'ordinaria amministrazione, convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione ed il Comitato Esecutivo se nominato. Su delibera del Consiglio di Amministrazione nomina procuratori per singoli atti o categorie di atti. Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo se nominato. Il Presidente adotta in caso di urgenza ogni opportuno provvedimento, da ratificare nella prima successiva seduta del Consiglio di Amministrazione.

In caso di assenza o impedimento del Presidente le sue attribuzioni sono esercitate dal Vice Presidente.

La nomina del Presidente e del Vice Presidente dovrà essere assunta con la maggioranza dei componenti in carica del Consiglio di Amministrazione.

ART. 10

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione è composto da un minimo di cinque ad un massimo di undici membri, secondo quanto stabilito dall'Assemblea di partecipazione, che durano in carica quattro anni e decadono con l'approvazione del bilancio del IV esercizio di nomina e sono rieleggibili. Nessun consigliere può essere eletto per più di tre volte consecutive.

Non possono essere Consiglieri i parenti fra loro entro il terzo grado di parentela e loro congiunti e affini.

In tutti i casi in cui durante il mandato venissero a mancare uno o più Consiglieri, gli altri provvedono a sostituirli con delibera del Consiglio di Amministrazione purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'assemblea. Gli amministratori così nominati restano in carica fino al termine del mandato degli altri membri del Consiglio. La cooptazione sarà portata all'approvazione della prima Assemblea di Partecipazione.

Se viene meno la maggioranza degli originari Consiglieri nominati dall'assemblea, decadrà l'intero Consiglio. L'assemblea per la nomina del nuovo consiglio è convocata entro 30 (trenta) giorni dagli amministratori rimasti in carica.

Se vengono a cessare tutti gli amministratori, l'assemblea per la nomina dell'intero consiglio deve essere convocata dagli amministratori uscenti entro 30 (trenta) giorni dalla data di cessazione. In mancanza di convocazione dell'assemblea decorso

il termine dei 30 (trenta) giorni, la stessa sarà convocata entro i successivi 30 (trenta) giorni, dall'organo di controllo, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.

ART. 11

FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno due volte all'anno ed è convocato dal Presidente, che lo presiede.

Dovrà inoltre essere convocato ogni qual volta ne faccia richiesta almeno un terzo dei suoi componenti.

La convocazione viene fatta dal Presidente con avviso trasmesso a ciascun membro del Consiglio con mezzi che garantiscono la prova dell'avvenuto ricevimento compresa la e-mail almeno tre giorni prima di quello fissato per la riunione o, in caso di urgenza, almeno un giorno prima.

Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito, anche in mancanza di formale convocazione, quando siano intervenuti tutti gli amministratori ed i membri dell'organo di revisione in carica e nessuno si opponga alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno.

Esso delibera con la presenza di almeno metà più uno dei componenti.

Le deliberazioni sono valide se adottate con la maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

E' ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio si tengano per tele e/o video conferenza a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione e intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e che ognuno possa ricevere, trasmettere o visionare documenti. In presenza di tali requisiti il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il segretario.

I verbali del Consiglio d'amministrazione devono essere trascritti in ordine cronologico in appositi registri.

La seconda assenza non giustificata consecutiva comporta la decadenza dalla carica. Il Consiglio potrà procedere a cooptare un nuovo membro, la cui nomina sarà portata all'approvazione della prima Assemblea di Partecipazione.

ART. 12

COMPETENZE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri necessari per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione.

In particolare:

a. approva entro il 30 novembre di ogni anno il bilancio preventivo ed entro il 30 aprile successivo o entro il 30 giugno successivo, se lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura o all'oggetto della fondazione, il bilancio con-

suntivo; il bilancio preventivo comprende anche il programma di lavoro relativo all'esercizio finanziario, cui il bilancio stesso si riferisce e che decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno;

b. approva i regolamenti interni;

c. approva il "Codice Etico" da sottoporre all'Assemblea di Partecipazione;

d. delibera l'accettazione dei contributi, delle donazioni e dei lasciti, nonché gli acquisti e le donazioni dei beni mobili e immobili e ne delibera la destinazione;

e. delibera sulla costituzione e partecipazione a società ed altre strutture associative con altri enti, pubblici o privati, organismi, persone fisiche o giuridiche, strumentali al perseguimento degli scopi istituzionali della Fondazione;

f. delibera sulla composizione degli organi sociali di tutte le società e/o strutture associative partecipate, che dovranno essere composti da persone diverse dagli stessi membri del Consiglio di Amministrazione della Fondazione e che dovranno attenersi ai regolamenti stabiliti dalla Fondazione, e su tutte le operazioni di straordinaria amministrazione; il Presidente della Fondazione, o suo delegato, può partecipare ai Consigli di Amministrazione delle società partecipate ma senza diritto di voto;

g. dispone in merito al più sicuro e conveniente impegno del patrimonio mobiliare della Fondazione;

h. delibera su eventuali accordi di collaborazione tra la Fondazione ed enti pubblici e privati, nazionali o internazionali;

i. nomina, tra i propri membri, il presidente ed il vice presidente; nomina i componenti dell'eventuale Commissione Storica; dispone l'assunzione del personale, ne determina il trattamento giuridico ed economico e dispone la cessazione del rapporto;

j. stabilisce la finalizzazione di scopo di parte del patrimonio e dei fondi raccolti attraverso specifiche contribuzioni;

k. delibera i poteri ed i compiti che ritiene di conferire al Presidente ed al "Comitato Esecutivo" se nominato, in aggiunta a quelli già loro spettanti per Statuto;

l. delibera le richieste di contributi e finanziamenti.

Il Consiglio potrà procedere, sentita la Commissione Storico-Scientifica o su proposta della stessa, se nominata, alla costituzione di sezioni storiche autonome su specifici temi o settori di ricerca, coordinate da un membro della Commissione Storica, se nominata, e aventi un proprio bilancio determinato dal Consiglio di Amministrazione. In tale bilancio confluiranno anche i fondi destinati alla Fondazione per il raggiungimento delle specifiche finalità della Sezione interessata, comunque reperiti o da chiunque versati.

Il Consiglio può delegare parte dei suoi poteri ad uno o più dei suoi membri, anche disgiuntamente, con esclusione però di

Amelio
Memorandum
M. M.

quelli attinenti alle modifiche statutarie, all'approvazione dei regolamenti e dei bilanci ed alle nomine alle cariche statutarie.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione può affidare a taluno dei membri del Consiglio di Amministrazione particolari incarichi.

ART. 13

IL COMITATO ESECUTIVO

Ove lo ritenesse opportuno o utile per l'operatività della Fondazione, il Consiglio di Amministrazione può nominare un Comitato Esecutivo, composto dal Presidente e da due Consiglieri di Amministrazione designati dal Consiglio stesso.

Il Comitato Esecutivo, ove lo ritenga opportuno, può invitare alle sue riunioni uno o più componenti della Commissione Storica, se nominata.

Il Comitato Esecutivo esplica le attribuzioni ed i compiti che gli siano conferiti dal Consiglio di Amministrazione.

Il Comitato Esecutivo è convocato dal Presidente di norma ogni mese e ogni qualvolta egli lo ravvisi necessario e su richiesta di almeno la metà dei suoi membri, con avviso trasmesso a ciascun membro del Consiglio con mezzi che garantiscono la prova dell'avvenuto ricevimento, compresa l'e-mail, almeno tre giorni prima dell'adunanza e nei casi di urgenza almeno un giorno prima.

Le deliberazioni devono essere prese a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità dei voti prevale il voto del Presidente

ART. 14

ASSEMBLEA DI PARTECIPAZIONE

L'Assemblea di Partecipazione è composta dai Fondatori, dai partecipanti "Amici", "Sostenitori" e "Benefattori" ed è organo di dibattito democratico e di confronto allargato delle istanze culturali, storiche e sociali della Fondazione.

Essa viene convocata dal Consiglio di Amministrazione con avviso trasmesso, anche con mezzi telematici, almeno 8 (otto) giorni prima di quello fissato per la riunione.

Essa dovrà essere convocata almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo per la presentazione della relazione annuale sull'attività della Fondazione, nonché tutte le volte in cui si verifichi la cessazione della carica dei Consiglieri di Amministrazione, per l'elezione dei membri da scegliersi tra coloro che hanno manifestato la loro disponibilità, almeno trenta giorni prima della convocazione dell'assemblea che dovrà provvedere all'elezione dei Consiglieri scaduti, nei tempi e nei modi definiti dal Consiglio di Amministrazione. I membri del Consiglio di Amministrazione in ogni caso, nei quindici giorni che precedono l'Assemblea che dovrà provvedere all'elezione dei Consiglieri scaduti, potranno proporre loro candidati.

Il Consiglio di Amministrazione procederà, inoltre, a convoca-

re l'Assemblea di Partecipazione ove questo venisse chiesto da almeno il venti per cento dei partecipanti, e quest'ultima dovrà essere convocata entro i successivi trenta giorni.

L'Assemblea di Partecipazione procede, inoltre, all'elezione del Collegio dei Revisori dei Conti e del suo presidente o del Revisore Unico e del Comitato Etico se nominato.

L'avviso di convocazione è firmato dal presidente.

L'assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti e delibera a maggioranza. Ciascun partecipante all'Assemblea ha un voto.

E' ammessa la possibilità che le adunanze dell'Assemblea si tengano per tele e/o video conferenza a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione e intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e che ognuno possa ricevere, trasmettere o visionare documenti. In presenza di tali requisiti l'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il presidente e dove pure deve trovarsi il segretario.

Ciascun partecipante può farsi rappresentare nell'assemblea da altro partecipante mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun partecipante può rappresentare sino ad un massimo di tre partecipanti qualora la fondazione abbia un numero di partecipanti inferiore a cinquecento e di cinque partecipanti se la fondazione ha un numero di partecipanti non inferiore a cinquecento.

L'Assemblea delibera inoltre sulle modifiche dello Statuto con il voto favorevole di almeno i due terzi dei presenti.

Essa dà inoltre parere consultivo sulle questioni presentate alla sua attenzione dal Consiglio di Amministrazione e dal Presidente della Fondazione.

ART. 15

ORGANO DI CONTROLLO

Il controllo sulla gestione della Fondazione è esercitato da un Collegio dei Revisori Legali, formato da tre membri, nominati dall'Assemblea di Partecipazione, che durano in carica quattro esercizi e sono rieleggibili. I componenti del Collegio devono essere iscritti all'albo dei revisori contabili, ovvero dei dottori commercialisti.

L'Assemblea di Partecipazione può decidere a maggioranza semplice di adottare la figura del revisore unico, che dovrà essere iscritto all'albo dei revisori contabili, ovvero dei dottori commercialisti.

I Revisori dei Conti, ovvero il revisore unico, riferiscono al Consiglio di Amministrazione e partecipano alle sue sedute.

Le riunioni del Collegio dei Revisori dei Conti sono verbalizzate in apposito registro.

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

Esso esercita, inoltre, il controllo contabile ove l'assemblea non abbia deliberato diversamente.

L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio sull'osservanza delle finalità solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo e a tal fine possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Ai componenti l'organo di controllo dovrà essere corrisposto un emolumento individuale annuo mediano e comunque non superiore al compenso massimo previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1994 n. 645, e dal decreto-legge 21 giugno 1995 n. 239, convertito dalla legge 3 agosto 1995, n. 336, e successive modifiche e integrazioni, per il presidente del collegio sindacale delle società per azioni.

Per quanto applicabili, dovranno essere osservate le norme degli articoli 2403 e seguenti del Codice Civile.

ART. 16

COMMISSIONE STORICO-SCIENTIFICA

La Fondazione potrà avvalersi di una Commissione Storico-Scientifica, nominata dal Consiglio di Amministrazione, con maggioranza dei due terzi dei componenti del Consiglio in carica, con compiti attribuitile dallo stesso Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione, ove lo ritenga opportuno, può invitare alle sue riunioni uno o più componenti della Commissione Storica.

ART. 17

COMITATO ETICO

La Fondazione potrà avvalersi di un Comitato Etico eletto dall'Assemblea di Partecipazione. In particolare, il Comitato Etico dovrà verificare la corretta implementazione del Codice Etico ed il suo rispetto. Il Comitato Etico potrà chiedere al Presidente informazioni relative all'andamento gestionale ed alle decisioni prese dal Consiglio di Amministrazione. Il Presidente della Fondazione può invitare alle riunioni del Consiglio di Amministrazione un membro del Comitato Etico come uditore.

Il Comitato Etico sarà composto da un minimo di 3 ad un massimo di 5 membri, con comprovati requisiti di indipendenza, onorabilità e competenza. Le candidature dovranno essere presentate al Consiglio di Amministrazione con le modalità stabilite dallo stesso Consiglio di Amministrazione.

I membri del Comitato Etico durano in carica per quattro esercizi e sono rieleggibili, scadono quindi contestualmente allo

scadere del Collegio Sindacale o del Revisore Unico.
Per gli ambiti di operatività del Comitato Etico, si rinvia al Codice Etico che verrà predisposto a cura del Consiglio di Amministrazione e portato all'approvazione dell'Assemblea di Partecipazione.

ART. 18

PERSONALE SCIENTIFICO, TECNICO E MEZZI

Per lo svolgimento delle sue attività, la Fondazione potrà avvalersi di personale messo a disposizione, in via permanente, ovvero temporanea, da quanti si renderanno disponibili ed utilizzerà, in via provvisoria, le strutture, i luoghi e gli strumenti che gli stessi metteranno a disposizione.

ART. 19

CODICE ETICO

Al fine di garantire la massima trasparenza e correttezza dell'operato dei propri organi, e per una più efficace operatività del presente Statuto, la Fondazione si doterà di un Codice Etico predisposto dal Consiglio di Amministrazione e approvato dall'Assemblea di Partecipazione.

ART. 20

IL BILANCIO

La Fondazione ha l'obbligo di redigere il bilancio o rendiconto annuale. Gli esercizi finanziari della Fondazione coincidono con l'anno solare ed il bilancio deve essere approvato dal Consiglio di Amministrazione entro il 30 aprile o entro il 30 giugno dell'anno successivo alla data di chiusura se lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura organizzativa o all'oggetto della Fondazione.

ART. 21

ESTINZIONE

La Fondazione può estinguersi o trasformarsi ai sensi dell'art. 28 c.c. nel caso in cui gli scopi per i quali fu costituita siano divenuti impossibili a raggiungersi o di scarsa utilità, ovvero il patrimonio sia divenuto insufficiente. In tali casi il Consiglio di Amministrazione, constatate le cause di estinzione o trasformazione con il voto favorevole di almeno due terzi dei Consiglieri, propone l'estinzione o la trasformazione della Fondazione all'Assemblea e, in caso di voto favorevole di almeno due terzi dei partecipanti, lo propone all'Autorità competente, ai sensi degli artt. 27 e 28 c.c.. Nel caso di estinzione l'Assemblea, contestualmente alla delibera di estinzione e sempre con il voto favorevole di almeno due terzi dei partecipanti, nomina uno o più liquidatori, le regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori, i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione e i loro poteri.

In caso di scioglimento per qualsiasi causa della Fondazione vi è l'obbligo di devolvere il patrimonio dell'organizzazione ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di

cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

ART. 22

DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non espressamente contemplato e regolato dal presente Statuto si applicano le disposizioni del Codice Civile e le leggi vigenti in materia.

ART. 23

DISPOSIZIONE TRANSITORIA

Le disposizioni oggetto di modifica del presente statuto entrano in vigore immediatamente ad eccezione dell'art. 10 comma 2, il quale entrerà in vigore e troverà applicazione a partire dal prossimo rinnovo assembleare degli organi della Fondazione.

Luca...
Rob Nera...

